

## 26. Crediti tributari

Sono pari a Euro 222.166, con un incremento rispetto al 2012 pari a Euro 126.553:

(Valori in Euro/000)	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Variazione
Imposte indirette	136.657	72.799	63.858
IVA	107.560	72.166	35.394
Altre imposte indirette	29.097	633	28.464
Imposte dirette	85.510	22.814	62.695
IRAP	1.877	1.698	179
IRES	33.999	1.433	32.566
Altre imposte dirette	49.634	19.683	29.951
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>222.166</b>	<b>95.614</b>	<b>126.553</b>

Il valore evidenziato al 31 dicembre 2013 accoglie sostanzialmente:

- crediti per imposte dirette riferiti a eccedenze di imposta di esercizi precedenti, richiesti regolarmente a rimborso, e fruttiferi di interessi;

- crediti verso erario per imposte dirette Estero, riferiti alle eccedenze di imposta versate all'estero da parte delle entità estere del Gruppo, il cui recupero sarà effettuato in accordo con le vigenti normative.

Di seguito la composizione dei crediti tributari per area geografica:

(Valori in Euro/000)	31 dicembre 2013	31 dicembre 2012	Variazione
Italia	164.973	9.612	155.362
UE tranne Italia	547	64	483
Extra UE	2.123	48.780	(46.657)
Asia	1.950	7.881	(5.931)
Africa	51.350	29.198	22.152
America	1.183	58	1.125
Oceania	40	21	19
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>222.166</b>	<b>95.614</b>	<b>126.553</b>

## Note al bilancio consolidato

Gli altri crediti per imposte indirette includono ritenute versate dalla filiale Islanda per Euro 7,8 milioni in relazione alla retribuzione del personale interinale estero che operava nel cantiere. Il rimborso di tali ritenute è oggetto di un contenzioso con le autorità locali in merito alla determinazione del soggetto tenuto a operare come sostituto di imposta. Impregilo era stata in prima istanza indebitamente ritenuta responsabile del versamento delle ritenute su tali retribuzioni, che aveva conseguentemente versato. In esito alla definitiva conclusione del primo giudizio incardinato localmente su tale controversia la Società aveva però ottenuto piena soddisfazione delle proprie pretese. Ciononostante, le autorità locali, hanno successivamente instaurato un nuovo procedimento di analogia portata e, con una sentenza emessa nel febbraio 2010 dalla Suprema Corte - in aperta contraddizione con la precedente emessa nel 2006 sul medesimo argomento e dalla medesima autorità giudicante - hanno respinto le pretese della Società che attendeva il rimborso sia delle ritenute indebitamente versate e complessivamente pari a Euro 6,9 milioni - al cambio originario - sia dei relativi interessi accumulati alla data per complessivi Euro 6,0 milioni. La Società aveva prudenzialmente già svalutato negli esercizi precedenti la componente relativa agli interessi, pur in presenza di un precedente giudicato locale e con il supporto dei propri consulenti che confermavano le proprie ragioni, mantenendo iscritta in bilancio la sola componente relativa al capitale indebitamente versato. In esito all'ultimo giudizio, pertanto, la Società ha posto in essere tutte le iniziative giudiziarie sia a livello internazionale

(in data 22 giugno 2010 è stato presentato debito ricorso alla EFTA Surveillance Authority) sia - per quanto possibile - nuovamente a livello locale (in data 23 giugno 2010 è stata presentata ulteriore istanza di rimborso alle autorità fiscali locali) ritenendo, in ciò supportata dal parere dei propri consulenti, che l'ultima decisione emessa dalla Suprema Corte islandese contenga evidenti profili di illegittimità sia in relazione allo stesso ordinamento locale sia in relazione agli accordi internazionali che regolano i rapporti commerciali fra i paesi dell'area cd. "EFTA" sia, infine, in merito alle convenzioni internazionali che impediscono l'applicazione di trattamenti discriminatori nei confronti di soggetti esteri (sia privati sia giuridici) che operano nel territorio dei paesi convenzionati. In data 8 febbraio 2012 l'EFTA Surveillance Authority ha inviato una missiva allo Stato islandese con la quale ha notificato l'infrazione in ordine al libero scambio di servizi e ha richiesto allo stesso Stato di far pervenire le proprie osservazioni in merito. In esito a tale processo, nel mese di aprile 2013, l'EFTA Surveillance Authority ha diramato la propria opinione motivata che giudica la legislazione islandese, per le norme inerenti il contenzioso qui descritto, non conforme alle norme che regolano i rapporti commerciali fra i paesi membri dell'organizzazione e richiede che l'Islanda si conformi a tale posizione entro sessanta giorni. Tenuto conto di quanto sopra, con particolare riferimento ai recenti sviluppi per i quali comunque si renderà opportuno un aggiornamento delle valutazioni sinora svolte, non si è ritenuto sussistessero alla data attuale oggettive ragioni per modificare le valutazioni effettuate sinora in merito a tale controversia.